

N. R.G. 168-1/2025



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Presidente dott. Michele GUERNELLI

pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella procedura RG n. 168- 1/2025 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCII) promossa da:

MINOIA OMAR (CF. MNIMRO77P05E038V), nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] alla [REDACTED]

assistita dagli avv. P. Iovane e M. Visconte

visti gli atti e la relazione dell'OCC;

OSSERVA

1. Il debitore con ricorso depositato il 1.5.2025 ha esposto di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, e ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti; è qualificabile come "consumatore" avendo contratto debiti estranei ad attività imprenditoriale; ha depositato col ricorso la documentazione di cui all'art. 67 c. 2 CCII.

Come da decreto di ammissione del 5.5.2025, che va qui richiamato, non risultano condizioni soggettive ostative quali precedenti esdebitazioni, mentre la situazione soggettiva di sovraindebitamento non sembra dovuta a malafede, frode o colpa grave, attesi i chiarimenti forniti nel ricorso e nella relazione dell'OCC inerenti le vicissitudini familiari (cessazione della convivenza con l'ex compagna, contenzioso giudiziario con questa, obblighi di mantenimento della figlia) e personali (uscita dalla casa coniugale a partire dalla separazione, successiva vendita coattiva dello stesso immobile per esecuzione promossa dalla banca mutuante); gli unici debiti sono il residuo del mutuo ipotecario inevaso e un finanziamento connesso, oltre a spese legali per il contenzioso con l'ex convivente, debiti per IMU e spese di questa procedura (totale circa 63.000 euro).

Il nucleo familiare è costituito dal solo ricorrente, che tiene con sé la figlia per 12/14 gg. al mese circa ed è obbligato alle spese di mantenimento; è lavoratore dipendente con stipendi di circa 27.000-29.000 euro lordi l'anno; non possiede immobili (cfr. contratto di locazione in atti). L'autovettura di proprietà è stata valutata in pratica di nessun valore per l'età e i km, viene usata per esigenze lavorative e familiari.



Le spese di sostentamento del debitore – compreso l’assegno di mantenimento alla figlia minorenni - sono state indicate in euro 2.161 mensili, in linea secondo il ricorso con la media mensile della spesa ISTAT (ma superiori alla soglia di povertà).

Il piano proposto prevede in sostanza il soddisfacimento al 100% di spese e compensi di procedura (pagamento residuo dell’OCC di euro 1.683,60) e del compenso dei legali (euro 2.918,24 IVA inclusa; la soddisfazione al 100% si deduce dal “fabbisogno” indicato nel prospetto inerente del ricorso, nonostante sia indicata una prededuzione al 75% , che però la legge indica all’art. 6 lett. b) e c) CCII per procedure *diverse* da questa; il riferimento andrebbe piuttosto all’art. 6 lett. d) CCII novellato ultima parte; alternativamente verrebbe comunque il privilegio di cui all’art. 2751 n. 2 c.c.; in ogni caso il risultato non cambia ai fini dell’ammissibilità della proposta e del piano), e parziale di tutti i rimanenti creditori chirografari al 24 %, e quindi a 30 gg. dall’omologa con un primo versamento di euro 8.000 (rinveniente dal c/c su cui è confluìto un anticipo TFE; con pagamento di prededuzione e privilegi; chirografari in proporzione sul resto), e per il residuo di euro 10.993 con pagamenti rateali mensili di euro 229 (ovvero annuali di euro 229 x 12) nel termine massimo di 4 anni, per complessivi euro 18.993.

Si è invitato comunque al riguardo il ricorrente a valutare la modalità operativa di esecuzione del piano attraverso la trattenuta dalla retribuzione mensile e versamento su un c/c *ad hoc* tenuto dal gestore, nell’arco temporale predetto di 4 anni.

Valutati gli elementi predetti, piano e proposta sono stati ritenuti ammissibili ed è stata pertanto aperta la procedura per l’omologazione.

2. Col decreto di ammissione 5.5.2025 si è disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e assegnato i termini previsti dall’art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell’OCC. Inoltre si è disposto, ai sensi dell’art. 70 comma 4 CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e di acquisizione di diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriori; la sospensione dei procedimenti esecutivi in essere e della decorrenza degli interessi; infine, correlativamente, è stato disposto a carico del ricorrente il divieto di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice.

3. L’OCC, con nota trasmessa in data 26.6.2025, ha documentato l’esecuzione degli adempimenti prescritti dall’art. 70 CCI; nessun creditore ha presentato osservazioni.

Si precisa comunque che il compenso dell’OCC, anche se prededucibile ex art. 6 c. 1 lett. a) CCII, dovrà per legge essere liquidato, e il pagamento autorizzato dal giudice, al termine dell’esecuzione del piano ex art. 71 c.4 CCII, ferma la possibilità di eseguire acconti.

4. Alla luce delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, 1° comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale del sovraindebitato, secondo la definizione riportata all’art. 2, 1° comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stata già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte



dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Sulla scorta della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, derivando dai redditi stabili del ricorrente; la convenienza va pure riconosciuta, poiché il piano ha estensione superiore al termine triennale della liquidazione controllata e la somma mensile messa a disposizione è anche di poco superiore alla differenza tra le spese incompressibili e gli attuali redditi; l'autovettura rimarrebbe comunque verosimilmente nella disponibilità del debitore.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, comma 4, CCI.

Per quanto riguarda le modalità esecutive, come da proposta e piano, lo stesso avverrà come detto attraverso il versamento di euro 18.993 complessivi, e mensile della somma di € 229 mensili (o annuali di euro 229 x 12) per un massimo di 4 anni, con invito al debitore a consentire trattenute dalla retribuzione mensile con versamento su un conto corrente acceso ad hoc, nell'arco temporale di 4 anni.

Alla sentenza di omologa consegue *ex lege* ex art. 70 c. 3 CCII che non possano essere eseguiti pagamenti al di fuori del piano ai creditori anteriori.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, comma 8, CCI, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di tutela della riservatezza.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da MINOIA OMAR (CF. MNIMRO77P05E038V), nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] Via [REDACTED]
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano, con invito a consentire le trattenute mensili dalla sua retribuzione con versamento su un conto corrente acceso ad hoc.
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentiti i debitori – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso ex art. 71 c. 4 CCII; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori – le modifiche e gli atti necessari al completamento;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di tutela della riservatezza, nell'apposita area del sito web istituzionale del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it, non essendo disponibile quello del Ministero della Giustizia e sia comunicata ai creditori;
5. dichiara chiusa la procedura.



Si comunichi alla ricorrente ed all'OCC.

Bologna, 2.7.2025

Il Presidente
Dott. Michele Guernelli

